

FORMAZIONE VOC

La Protezione Internazionale e i Diritti dei Beneficiari in Italia

Michele Arcella
UNHCR Protection Associate

04 Luglio 2024, Roma

Programma

- La Convenzione di Ginevra del 1951: *non-refoulement* e definizione di **rifugiato**
- La protezione sussidiaria
- La procedura di asilo e i diritti connessi ai permessi di soggiorno per richiesta asilo e per protezione internazionale
- La protezione temporanea e i diritti collegati

Parole chiave

**Diritto
d'asilo**

**Protezione
internazionale**

**Principio di
non
respingimento**

La Protezione Internazionale

- La protezione internazionale dei rifugiati costituisce il nucleo principale del mandato dell'UNHCR
- Protezione internazionale: sostituisce alla protezione nazionale – responsabilità della Comunità internazionale
- Basata su strumenti di diritto internazionale o regionali cogenti e diritto consuetudinario (principio di non-refoulement)
- **Comprende status di rifugiato e protezione sussidiaria**

Lo Status di Rifugiato

La Convenzione di Ginevra del 1951

- **Definizione generale** dei soggetti che sono (o non sono) rifugiati e di coloro che non lo meritano o che hanno cessato di esserlo
- **Status giuridico** del rifugiato (diritti e doveri del rifugiato nel Paese di asilo), principio del *non-refoulement* , *non respingimento* (art.33)
- Disposizioni sull'**applicazione della Convenzione**: cooperazione tra Stati e UNHCR (art.35)

Il Principio di Non Respingimento

Art. 33 Convenzione di Ginevra:

“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.

- Applicato **sia ai Richiedenti asilo che ai Rifugiati**
- **Espulsione o respingimento “in nessun modo”** neppure con rinvio indiretto verso un Paese terzo che potrebbe rimpatriare la persona nel Paese di temuta persecuzione

Richiedenti asilo

Migranti economici

**Persone che fuggono da
conflitti armati**

**Vittime di
tratta**



**Minori stranieri non
accompagnati**

**Persone che fuggono da disastri
naturali**

Rifugiati

Definizione di Rifugiato

“Il rifugiato è una persona che **“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo** sociale o per le sue opinioni politiche, si trova **fuori dal Paese** di cui è cittadino e **non può o non vuole**, a causa di questo timore, avvalersi della **protezione di questo Paese**; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva **residenza abituale** a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Articolo 1A (2)

Convenzione sullo statuto dei rifugiati 1951
(*Convenzione di Ginevra del 1951*)

Quando una Persona è Rifugiata?

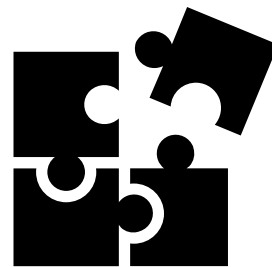
5 ELEMENTI o CRITERI

art. 1A Convenzione di Ginevra del 1951

1. Si trova **fuori** dal paese di origine/residenza abituale
2. Ha un **timore fondato**
3. Di subire una **persecuzione**
4. Legame tra la persecuzione e uno o più dei **5 motivi** della Convenzione di Ginevra
5. La persona **non può o non vuole avvalersi della protezione dello Stato** di cittadinanza/residenza

1. La Presenza Fuori Dal Paese Di Nazionalità

- Doppia o multipla cittadinanza
- Apolidi - residenza abituale
- Rifugiati *sur place*



1. Si Trova Fuori Dal Paese Di Origine

Ipotesi più frequente

timore preesistente di
persecuzione
(determina la fuga)



Uscita dal Paese di
origine

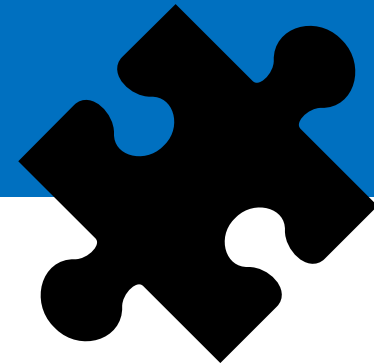
Ipotesi particolare (rifugiato *“sur place”*)

Uscita dal Paese di origine



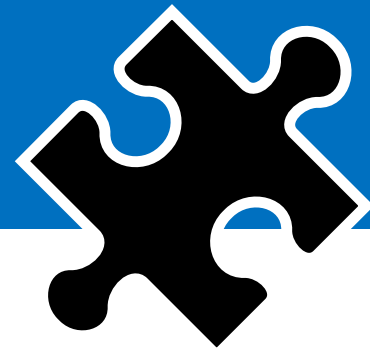
timore sopravvenuto di
persecuzione

2. Il Fondato Timore



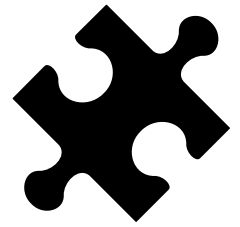
- ... *temendo a ragione* ...
- **Timore = elemento soggettivo**
- **Fondato = elemento oggettivo**
- Elemento soggettivo: paura
 - importanza delle caratteristiche personali (es. età, sesso, situazione familiare, etc.), della situazione personale

2. Quando il “timore” può considerarsi “fondato”?



- Ragionevolmente possibile ...
- **Attuale** (il timore riguarda il futuro, ossia cosa potrebbe succedere in caso di rientro nel Paese, ma è importante considerare quanto successo in passato nel Paese)
- Corroborato da **elementi di riscontro** (documentazione di varia natura, COI, ossia informazioni sul paese di origine, etc.)

3. La Persecuzione



La Convenzione di Ginevra del 1951 non fornisce una definizione di persecuzione, ma sono considerate persecuzione:

- la minaccia alla vita o alla libertà (art. 31 e 33 CG51)
- gravi violazioni di diritti umani fondamentali
- la somma di diverse misure discriminatorie, tali da produrre un effetto analogo a quello delle gravi violazioni dei d. umani

In base all'art. 7 del D. Lgs. N. 251/2007 sono esempi di persecuzione: atti di **violenza fisica o psichica**, la **violenza sessuale**; **provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia/giudiziari, discriminatori**; **azioni giudiziarie o sanzioni pen. sproporzionate/discriminatorie**; **rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici**; **azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto**; **atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia ...**

Agenti di Persecuzione



AUTORITÀ



Funzionari statali
(es. polizia, esercito, etc.)



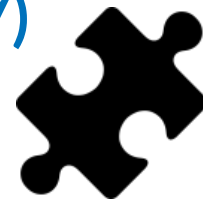
PRIVATI



Membri della famiglia, individui
privati, comunità, bande criminali

Quando gli agenti di persecuzione non sono le autorità statali, le autorità responsabili di valutare la domanda d'asilo dovranno verificare anche se il paese di origine del richiedente ha o meno la capacità di proteggere la persona.

4. I motivi di persecuzione (art. 8 d.lgs. 251/2007)



- **Razza** (colore della pelle, gruppo etnico, discendenza)
- **Religione** (convinzioni teiste, non teiste, agnostiche o atee, partecipazione o non partec.ne a determinati riti, pubblici o privati, rifiuto di comportamenti legati ad un credo)
- **Nazionalità** (possessione/non possessione di una data cittadinanza, appartenenza o non app.za a un gruppo con una particolare identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche/politiche, o affinità con la popolazione di un altro Stato)
- **Opinioni politiche** (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questioni relative a Stato/governo/società, indipendentemente dall'appartenenza ad un partito politico specifico o ad un'ideologia riconosciuta)
- **Appartenenza ad un determinato gruppo sociale** (risultato di una caratteristica innata che non può essere mutata oppure una caratteristica fondamentale cui una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciare *oppure* percezione come soggetto distinto dalla società).

4. Alcuni esempi di PSG

- **Caratteristica innata:** sesso, appartenenza familiare o clanica
- **Caratteristica fondamentale per l'identità:** orientamento sessuale e identità di genere (SOGI)
- **Storia comune** ("common background"): gruppi professionali o studenteschi, associazioni, classi sociali
- **Percezione d'identità distinta:** portatori di handicap, persone affette da particolari malattie, appartenenti a gruppi esistenti solo nella percezione sociale (es. "portatori di malocchio")

4. Caratteristiche Attribuite

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è **irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche** razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga **attribuita** dall'autore delle persecuzioni.

- art. 8,co. 3 D. Lgs. 251/2007

5. Impossibilità / non volontà di avvalersi della protezione dello Stato



Impossibilità oggettiva:

- *circostanze indipendenti dalla volontà del rifugiato (es.: guerra o gravi disordini o rifiuto della protezione da parte dello Stato)*

Impossibilità (per fondato timore) soggettiva:

- *il rifugiato non accetta o non può chiedere protezione al proprio Stato*

5. Protezione «nazionale»

- **Sistema legale** che consenta di investigare, perseguire e punire atti di persecuzione, che sia **accessibile** da parte del richiedente ed offra una protezione **adeguata, effettiva e non temporanea**
- **Agenti di protezione (art. 7 QD e art. 6 D. Lgs. 251/2007):** lo **Stato** oppure **partiti o organizzazioni**, incluse organizzazioni internazionali, **che controllano tutto o parte del territorio**

Protezione Sussidiaria

La Protezione Sussidiaria

*“Cittadino straniero che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato** ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere** che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno** e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.”*

Art. 2, lett. g, D. Leg.vo n. 251/07

La Protezione Sussidiaria

Direttiva 2011/95/CE:

“La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere **complementare** e **supplementare** rispetto alla protezione dei Rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra”

La protezione sussidiaria è tesa a rafforzare, non ad indebolire, la protezione offerta tramite il riconoscimento dello status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra.

Il Danno Grave

- A) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- B) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Art. 14 D. Lgs. n. 251/2007

Forme di protezione internazionale e complementare nell'ordinamento italiano

STATUS DI RIFUGIATO

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

PROTEZIONE
SPECIALE

**Protezione
internazionale**

Protezione Speciale: In Quali Casi Viene Riconosciuta ?

1

Quando la persona è **esclusa** dalla protezione internazionale, ma non può essere espulsa, nel **rispetto del principio di *non-refoulement***, perchè in caso di ritorno nel Paese di origine **rischierebbe la persecuzione** per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, oppure **rischierebbe di essere rinvioato verso un altro Stato** nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2

Quando, in caso di ritorno nel Paese di origine, ci sono fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta **tortura o a trattamenti inumani o degradanti**, l'espulsione della persona comporti una violazione di **obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano**.

La Protezione Internazionale e Speciale: Procedura

Presentazione della domanda in

Questura: a) manifestazione
volontà + b) registrazione e
compilazione mod. C3

**Rilascio permesso di soggiorno
per richiesta di asilo**

**Colloquio in CT e
decisione di
riconoscimento
protezione intern.le,
speciale o di rigetto.**

Pausa Domande ?

Il caso di Alex

- *Alex è un cittadino del Sud Sudan, di 30 anni, nato a Feltaj, nella parte meridionale del Paese, di etnia nuer e di religione cristiana; Alex dichiara di aver sempre lavorato come pastore nel suo Paese, di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e un figlio minorenne, e che i familiari attualmente vivono a Kredem;*
- *Alex afferma che nel 2014 gli **scontri etnici** tra dinka e nuer costringevano la sua famiglia a scappare in un campo profughi, a Kredem, e di aver lasciato il Sud Sudan nel 2018 quanto la situazione di insicurezza rendeva impossibile cercare lavoro al di fuori del campo per mantenere la sua famiglia; Alex ha quindi raggiunto Khartoum, in Sudan, dove ha vissuto dal 2018 al 2019 per poi proseguire attraverso il Ciad e la Libia, arrivando in Italia nel marzo del 2023;*
- *Alex afferma che in caso di rimpatrio, rischia di essere ancora coinvolto nei conflitti tribali tra i dinka e i nuer.*

Permessi di Soggiorno per Protezione e diritti Collegati

Che diritti hanno le persone Richiedenti Asilo ?



- Attribuzione del Codice Fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale



- Possibilità di iscrizione all'università: approccio diversificato



- I richiedenti asilo possono iniziare a lavorare **60 giorni** dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale

Attenzione: il permesso di soggiorno per richiesta asilo **NON** può essere convertito in un pds di soggiorno per motivi di studio o di lavoro

Il Permesso Per Protezione Internazionale



Che diritti hanno le persone Beneficiarie di Protezione Internazionale?

(status di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria)

- **Durata permesso di soggiorno 5 anni**
- **Ricongiungimento familiare** (non richiesti requisiti di reddito, né disponibilità di un alloggio)
- **Equiparazione ai cittadini italiani nell'accesso ai diritti sociali**
- **Agevolazioni nel riconoscimento dei titoli di studio**
- **Richiesta della cittadinanza dopo 5 anni** (solo per titolari di **status di rifugiato**), dopo **10 anni** per beneficiari di **protezione sussidiaria**

Il diritto al Lavoro

Titolari Di Protezione Internazionale

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di **lavoro subordinato, lavoro autonomo**, per **l'iscrizione agli albi professionali**, per la **formazione professionale** e per **il tirocinio sul luogo di lavoro** (D.Lgs. 251/2007)



La Protezione Temporanea e i diritti collegati

Direttiva UE 2001/55/EC sulla Protezione Temporanea

Base Normativa

Considerando n. 8 della Direttiva 2001/55/EC

«È pertanto necessario **stabilire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati** e adottare misure per promuovere un equilibrio di sforzi tra gli Stati membri nell'accoglienza e nel sopportare le conseguenze dell'accoglienza di tali persone».

Art. 2 della Direttiva 2001/55/EC

S'intendono per «**sfollati**»: **i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati**, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed **il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso**, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed **in particolare**: i) **le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica**; ii) **le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni**».

La Protezione Temporanea In Italia

Definizione

Cos'è la protezione temporanea ?

È una **procedura di carattere eccezionale** creata per garantire una **tutela immediata e temporanea** alle **persone sfollate** provenienti da **Paesi non UE** che non possono rientrare nel loro Paese d'origine.

Chi la può chiedere?

- **Cittadini Ucraini (e loro familiari)**, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- **Apolidi e cittadini di Paesi extra-UE (e loro familiari)**, che **beneficiavano in Ucraina di protezione internazionale o di prot.ne nazionale equivalente** prima del 24 febbraio 2022
- **Apolidi e cittadini di Paesi extra-UE**, che **soggiornavano in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022, con un **permesso di soggiorno permanente rilasciato dal governo ucraino**, e che non possono fare ritorno al loro Paese in condizioni stabili e sicure.

La Protezione Temporanea In Italia

Procedura



La Richiesta Di Protezione Temporanea

Documenti richiesti

- La autorità italiane possono richiedere il **passaporto o un altro documento di identità del Paese di origine** (in mancanza di documenti, le autorità italiane suggeriscono di rivolgersi alle rappresentanze consolari dell'Ucraina in Italia).
- Qualora non si vogliano avere rapporti con le autorità del paese di origine e, quindi, chiedere un documento alle autorità consolari, si **può sempre chiedere protezione internazionale**.

Ricorso contro la decisione sulla P. Temporanea

- **Contro la decisione di rigetto** della richiesta di protezione temporanea si può fare **ricorso al TAR competente**.
- In **mancanza di risorse economiche sufficienti**, il ricorso può essere presentato con l'assist.za gratuita di un avvocato.

Durata del P.D.S. per P. Temporanea

- L'Italia ha esteso la **validità di questo permesso di soggiorno fino al 31 dicembre 2024**, anche per i permessi in scadenza il 4 marzo o il 31 dicembre 2023 (rinnovo automatico, Legge n. 213/2023).

La Protezione Temporanea In Italia

Diritti (1)

Studio

Iscrizione presso la scuola più vicina al domicilio o l'Università prescelta, fin dalla presentazione della domanda

Lavoro

Possibilità di svolgere un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, fin dalla presentazione della domanda

Salute

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale fin dalla pres.ne della domanda, con attribuzione del medico di base e/o del pediatra di libera scelta

Ricongiungimento familiare

Garantita la possibilità di effettuare il ricongiungimento familiare

Conversione in p.d.s. per lavoro

Esiste la possibilità di convertire il p.d.s. per protezione temporanea in p.d.s. per lavoro per l'attività effettivamente svolta (L. 213/2023)

Titolo di viaggio

Nei casi di comprovata necessità la persona può chiedere un documento equivalente al passaporto del Paese di origine

Novità!

La Protezione Temporanea In Italia

Diritti (2)

Contributo di Sostentamento (per persone fuori dal circuito di accoglienza)

Possibile solo se la persona non è accolta in un centro di accoglienza o nel quadro di misure finanziate dalla protezione civile. Il contributo può essere richiesto fin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea e solo una volta, per una durata di tre mesi.

Accoglienza

Possibilità di essere ospitati presso i centri di accoglienza prefettizi o presso le strutture del Sistema di accoglienza ed integrazione (e strutture Protezione civile).

Rientro in Ucraina

Non esistono specifiche norme che impediscono il ritorno nel Paese di origine di una persona con la protezione temporanea.

Possibilità di Viaggiare

Possibile viaggiare all'interno dell'area Schengen fino a 90 gg consecutivi. In attesa del rilascio del p.d.s è possibile viaggiare, con passaporto biometrico, ma solo nei primi 90 gg successivi all'ingresso in area Schengen.

Protezione Temporanea e Protezione Internazionale

Al titolare di protezione temporanea deve essere consentito di poter presentare una richiesta di protezione internazionale in qualunque momento.

L'esame della richiesta di protezione internazionale del titolare di protezione temporanea è differito alla cessazione della protezione temporanea.

Alle richieste di PI proposte da titolari di PT si applica il Regolamento Dublino (con raccomandazione di utilizzo clausole discrezionali ex art. 17 anziché le richieste ex artt. 22 e 25).

Il riconoscimento della PI (fatta salva la rinuncia) preclude l'accesso alla PT.
L'esclusione dalla PT non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di PI.

Demande ?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Nota Disclaimer

Le presenti slides non sono un documento pubblico,
né possono essere pubblicate.

Non sono condivisibili con terzi.

Non possono essere considerate fonti e non possono essere citate come
tali.